

□ Interrogazione n. 609

presentata in data 12 gennaio 2012

a iniziativa del Consigliere Silvetti

“Abrogazione art. 36, comma 4, della L.R. 15 novembre 2010 n. 16”

a risposta orale urgente

Premesso:

che l'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, ha demandato al Ministero per lo sviluppo economico l'approvazione delle “Linee Guida” per assicurare un corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico ed eolico) nel paesaggio;

che in attuazione e nel rispetto di tali “Linee Guida”, le Regioni avevano a loro volta titolo ad individuare aree e siti non idonei;

che le Regioni erano altresì chiamate ad adeguare le rispettive discipline (relativamente alle “aree non idonee” individuate in sede statale) entro 90 giorni dall'approvazione delle “Linee Guida” nazionali, con la previsione che “in caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si [sarebbero applicate] le linee guida nazionali”;

che il Ministero per lo sviluppo economico con il D.M. 10 settembre 2010, entrato in vigore il 03/10/2010, ha approvato le “Linee Guida” statali;

che riproducendo quanto affermato nel d.lgs.387/2003, il punto 18.4 del D.M. ha stabilito che decorso inutilmente il termine di 90 giorni per l'adeguamento delle discipline regionali “le linee guida si [sarebbero applicate] ai procedimenti in corso (...)”, salvo che alla data di loro entrata in vigore, nel procedimento non si siano già acquisiti:

- a) i pareri ambientali prescritti dalla normativa di settore;
- b) il preventivo di connessione redatto dall' ENEL, espressamente accettato dall'interessato;

che la Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale del 30 settembre 2010, con cui la Regione Marche ha approvato le “Linee Guida” regionali, ha limitato significativamente la possibilità di realizzare gli impianti in aree tutelate dal P.P.A.R. (Piano Paesaggistico), e precisamente sui crinali, sui versanti, nelle aree agricole di interesse storico - ambientale ecc.;

che con previsione in contrasto con la disciplina statale sopra richiamata, l'art. 1, comma 2, degli indirizzi tecnico – amministrativi allegati alla Deliberazione 30.09.2010 ha tuttavia modificato il regime transitorio previsto dalla disciplina statale, stabilendo che “i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente atto sono conclusi ai sensi della precedente normativa”, ovvero con riferimento ai procedimenti in itinere, le limitazioni a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio contenute nelle Linee Guida (statali e regionali) non si applicano;

che l'articolo 36, comma 4, della l.r. 15 novembre 2010 n. 16, con cui la Regione Marche ha ribadito, con disposizione di rango primario, il regime transitorio stabilito nella Deliberazione consiliare del 30 settembre 2010, ha affermato che “ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore [delle Linee Guida regionali] si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande”.

Considerato che le disposizioni statali sopra richiamate (articolo 12 d.lgs 387/2003 e D.M. 10 settembre 2010) costituiscono “principio fondamentale” ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

Ritenuto:

che la previsione di un diverso regime transitorio è palesemente derogatorio dei principi fondamentali stabiliti a livello nazionale, e pertanto è incostituzionale;

che lo scempio dell'installazione senza regole di impianti fotovoltaici in zone paesaggisticamente sensibili è effetto dell'applicazione della Legge Regionale richiamata

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere se intenda attivarsi per chiedere l'abrogazione dell'art. 36, comma 4, della l.r. 15 novembre 2010 n. 16, al fine di reintegrare il rispetto della Costituzione Italiana.